

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è la gestione delle ludoteche di Montalto di Castro e Pescia Romana. La ludoteca è intesa come spazio polifunzionale protetto, dove vengono svolte attività ludico-ricreative, educative e culturali, individuali e di gruppo, ed ha lo scopo di favorire la socializzazione, la capacità creativa ed espressiva, l'educazione all'autonomia ed alla libertà di scelta dei minori.

Art. 2 IDENTIFICAZIONE DELLA STRUTTURA OGGETTO DELL'APPALTO

Le strutture presso le quali il servizio oggetto dell'appalto deve essere espletato sono:

-Ludoteca Montalto di Castro presso locale "Ex Mattatoio" in via del Mascherone snc , immobile accatastato al Catasto Fabbricati di Viterbo al Fg.- 51 Part 587 Sub 0;

-Ludoteca Pescia Romana presso locale in via P.zza delle Mimose 3, immobile accatastato al Nuovo Catasto edilizio urbano al Fg.- 15 Part 200 Sub 0.

Art. 3 OBIETTIVI DEL PROGETTO

Gli obiettivi generali della Ludoteca dovranno essere:

- offrire a bambini e ragazzi, percorsi educativi diversificati per fasce d'età, diverse da quelle derivanti dalle relazioni familiari e/o parentali;
- promuovere l'educazione alla socialità e al rispetto delle regole di convivenza civile, favorendo l'integrazione fra soggetti in situazioni di disagio o portatori di disabilità e/o appartenenti a culture ed etnie diverse;
- Animazione sul territorio.

Nello specifico dovranno:

Offrire uno spazio di incontro tra bambini, tra genitori e figli e con la comunità anche attraverso attività di animazione territoriale utilizzando anche spazi esterni alla ludoteca con la massima flessibilità relativamente ai giorni e agli orari, in collaborazione con le altre realtà presenti sul territorio.

Art. 4 INTERVENTI

Nel servizio saranno previste le seguenti attività:

- 1.L'organizzazione e la gestione del servizio Ludoteca;
- 2.La realizzazione di occasioni di incontro tra bambini, ragazzi, tra genitori e figli in ambienti attrezzati per il gioco, fornendo opportunità di scambio e relazioni significative;
- 3.La messa a disposizione di uno spazio ricco di strumenti e di stimoli per favorire lo sviluppo della fantasia e della creatività dei bambini e dei ragazzi;
- 4.La Collaborazione con le varie Istituzioni formali (Scuole, Servizi del Comune e della ASL, Biblioteche, Centri Anziani, ecc.) ed informali (Associazioni, Parrocchie, ecc.), per azioni congiunte per le attività di animazione e di gioco nei luoghi di incontro presenti nel territorio

(piazze, giardini, ecc) e per l'organizzazione di momenti di aggregazione, coinvolgendo la comunità locale in occasioni di particolare interesse (Carnevale, Pasqua, ecc.) per un minimo di 2 eventi nel periodo dell'affidamento. Per la realizzazione di tali attività si prevede la presenza fino a 4 operatori per 4 ore ad evento. In tali eventi i bambini dovranno essere accompagnati dai genitori e rimanere sotto la loro responsabilità.

L'Appaltatore dovrà predisporre il programma delle Attività e il progetto educativo garantendo la realizzazione di:

- Gioco libero e organizzato;
- Laboratori;
- Spazi di incontro con i genitori o altre figure di riferimento;
- Animazione sul territorio.

Il Servizio dovrà essere gratuito per gli utenti.

Art. 5. DESTINATARI

Il servizio di ludoteca si riferisce ad una fascia di età compresa dai 3 ai 17 anni e non si configura come servizio di custodia nei confronti dell'infanzia.

Nel caso di eventi straordinari (ad es. feste di compleanno) potranno accedere previa iscrizione anche i minori non residenti. In tali eventi straordinari, per i minori diversamente abili, qualora non iscritti o seppur iscritti non frequentanti regolarmente la ludoteca, è richiesta la presenza di una figura di riferimento maggiorenne per tutta la durata dell'evento.

Art. 6 ATTIVAZIONE

Alla Ludoteca si accede attraverso la richiesta spontanea da parte dei nuclei familiari residenti nel Comune di Montalto di Castro.

Art 7. IMPORTO A BASE DI GARA

€. 192.000,00 oltre IVA di legge, di cui €. 5.220,00 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ovvero 12.000,00 oltre iva, di cui € 326,25 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso su base mensile, in relazione al servizio prestato.

L'importo è stato determinato in ragione dei seguenti costi:

- costo personale
- costi di gestione
- spese generali di gestione (compresi tutti i consumi per l'ottimale svolgimento del servizio stesso)
- utile d'impresa
- oneri sicurezza

L'importo verrà corrisposto con pagamenti mensili posticipati.

Art. 8. DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di biennale 2018/2020, con riferimento ai periodi di attività di seguito elencati e comunque per un periodo di sedici mesi a decorrere dall'affidamento:

- **Inizio servizio al termine delle procedure di gara. Termine servizio: differimento di pari durata al massimo fino al 31/05/2019;**

- **Inizio servizio il 01/07/2019 e termine il 14/08/2019;**

- **Inizio servizio il 15/10/2019 e termine il 30/04/2020;**

- **Inizio servizio il 01/07/2020 e termine il 14/08/2020;**

Nel caso di ritardato avvio del servizio, pari periodo verrà prestato a decorrere dal 15/10/2020 fino al raggiungimento dei 16 mesi complessivi di appalto.

E' previsto eventuale rinnovo per un periodo massimo di due anni, in presenza di una documentata valutazione positiva del servizio erogato.

Art. 9. PERSONALE

Il personale che opera nella ludoteca dovrà essere in possesso dei requisiti di legge. Per ogni ludoteca dovrà essere impiegato un numero adeguato di operatori, previsto dalla normativa vigente, tenuto anche conto dell'età degli utenti, delle attività previste nel progetto offerta.

L'aggiudicataria, all'inizio del rapporto contrattuale, dovrà comunicare i nominativi del personale che verrà occupato.

Art. 10. SPAZI

La stazione appaltante metterà a disposizione locali ed attrezzature adeguati. Saranno a carico dell'aggiudicatario gli oneri relativi alla pulizia dei locali in questione, tutte le utenze e la manutenzione ordinaria degli ambienti.

Art. 11. MATERIALI

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere direttamente alla fornitura dei seguenti materiali di facile consumo:

-carta igienica;

-asciugamani di carta;

-prodotti per la pulizia, compresi i sacchetti per la raccolta dell'immondizia;

-materiale per l'igiene personale;

-materiale per laboratori e per attività ludiche;

-materiale sanitario di primo soccorso;

-tutto quanto altro necessario per una ottimale organizzazione e realizzazione del progetto offerta proposto;

Dovrà altresì provvedere direttamente alla fornitura dei giocattoli, delle attrezzature ed eventuali arredi necessari per la realizzazione dell'attività di progetto proposte.

Art. 12. APERTURA: GIORNI E ORARIO

L'apertura della ludoteca dovrà essere effettuata per quattro giornate settimanali da concordare con la Ditta aggiudicataria sulla base della effettiva maggiore presenza dell'utenza presso le ludoteche e nei seguenti orari:

- dal martedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:15 per gli utenti;
- dalle ore 18:15 alle ore 18:30 per riordino materiali ed eventuali ritardi di genitori.

Saranno osservati giorni di chiusura per le festività previste da calendario, sempre da concordare tra amministrazione e ditta aggiudicataria sulla base delle verificate esigenze dell'utenza.

L'apertura nel periodo estivo, sia della ludoteca di Montalto di Castro che quella di Pescia

Romana, dovrà essere garantita per un pari impegno orario, che potrà essere articolato diversamente, nell'arco dell'intera giornata lavorativa (mattine/o pomeriggio).

Art.13 MANCATA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

La mancata attivazione del servizio per esigenze di interesse pubblico o altro imputabile all'Amministrazione Comunale non dà diritto all'aggiudicatario di richiedere alcun indennizzo o risarcimento.

Art. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

È vietato, in ogni forma, il subappalto del servizio caratteristico oggetto del presente capitolato.

Art.15 UTILIZZO LOCALI PESCIA ROMANA PER ATTIVITA' INTEGRATIVE

L'affidatario potrà utilizzare i locali destinati a ludoteca nella località Pescia Romana per attività aggiuntive extra-ludoteca negli orari e periodo di non utilizzo dei medesimi per l'attività oggetto di gara. Le tariffe per i servizi eventualmente offerti dovranno essere concordate con il Comune ed andranno a vantaggio dell'affidatario, nella misura massima dell'80%; la restante quota minima, pari al 20%, sarà riconosciuta al Comune, a titolo di remunerazione, per l'utilizzo dei locali. Tali somme potranno essere compensate in detrazione del canone che l'Ente corrisponderà per la ludoteca. Le attività poste in essere dovranno avere comunque carattere ludico-ricreativo e di integrazione di servizi per l'infanzia.

Dovrà essere garantita dalla ditta la collaborazione con i servizi sociali per l'inserimento di soggetti con disagio, con almeno una gratuità per servizi a pagamento offerti al di fuori di quelli previsti espressamente dall'appalto.

Sarà a carico dell'aggiudicatario la manutenzione ordinaria delle due strutture destinate a ludoteca.

Definizione di opere di manutenzione ordinaria:

- tinteggiature periodiche di tutti gli ambienti interni (uffici – depositi – ripostigli – servizi igienici e tutti i locali accessori);
- ripristini di parti di intonaci interni ed esterni deteriorati;
- revisione annuale degli impianti tecnologici nel rispetto della sicurezza e della normativa vigente in materia;
- manutenzione periodica degli infissi interni ed esterni, compresa l'eventuale sostituzione o riparazione dei serramenti e guarnizioni, verniciatura delle parti deteriorate, sigillatura dei giunti a salvaguardia delle infiltrazioni delle acque meteoriche;
- sostituzione e/o ripristini di rubinetterie e sanitari non funzionanti;
- sostituzione e/o ripristini di piccole porzioni di pavimentazioni e rivestimenti;
- manutenzione degli arredi e delle attrezzature in dotazione alle strutture;
- manutenzione alle recinzioni esterne;
- sfalci periodici del verde, eliminazione delle piante infestanti, potatura delle alberature a medio fusto e delle arbustacee;
- spazzamento dei percorsi pedonali e dei marciapiedi perimetrali;
- pulizia dei canali di gronda.

Definizione di opere di manutenzione straordinaria:

- revisione dei canali di gronda;

- revisione e rifacimento dei manti di copertura e dei tetti;
- rifacimento totale di pavimentazioni derivante da obblighi normativi o da uno stato di particolare deterioramento;
- rifacimento di marciapiedi;
- rifacimento totale dei servizi igienici, qualora i danni riscontrati non siano attribuibili alla mancata manutenzione, ma derivanti dalla vetustà del bene;
- rifacimento totale degli intonaci e delle tinteggiature esterne all'edificio, qualora si verificano situazioni di degrado;
- rifacimento totale degli impianti tecnologici (condizionamento – riscaldamento – elettrico – idrico sanitario) se le cause non sono attribuibili alla mancata manutenzione.

Art. 16 CONSEGNA DELLA STRUTTURA

1. La consegna della struttura avverrà in contraddittorio tra le parti mediante redazione di apposito verbale dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici. Con la sottoscrizione del predetto verbale il concessionario accetta gli impianti nello stato di fatto in cui si trovano riconoscendone l'idoneità.
2. Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto ad una situazione esistente al momento della consegna. Non sarà considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. In tale occasione si procederà inoltre alla restituzione di tutta la documentazione tecnica e legale fino a quel momento detenuta dal concessionario. Di tutte le operazioni verrà dato atto nel verbale di riconsegna dei locali redatto in contraddittorio tra le parti. Qualora alla riconsegna dei locali si ravvisassero danni arrecati alla struttura e agli impianti di proprietà dell'Amministrazione comunale dovuti a imperizia, incuria o mancanza di manutenzione ordinaria, essi verranno imputati al concessionario che dovrà, quindi, provvedere alla loro riparazione nei termini e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale.
3. Per tutta la durata della concessione il concessionario dovrà condurre la struttura nel rispetto della normativa vigente circa le condizioni igienico sanitarie, la sicurezza degli arredi, delle attrezzature e degli impianti.
4. E' fatto obbligo al concessionario di adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, degli utenti e di chiunque altro fruisca della struttura. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del concessionario, intendendosi sollevata l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità. Prima della stipula del contratto il concessionario dovrà produrre copia della polizza assicurativa che verrà sottoscritta per la copertura di dette responsabilità .

Art. 17 LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

La ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio oggetto d'appalto. Licenze ed autorizzazioni saranno richieste dalla medesima a sua cura e spese e saranno intestate al legale rappresentante della società.

Parimenti la ditta aggiudicataria dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni necessari e per l'espletamento di tutti i servizi integrativi offerti all'utenza dietro pagamento. Licenze ed autorizzazioni saranno richieste dalla medesima a sua cura e spese e saranno intestate al legale rappresentante della società.

Art. 18 OBBLIGHI NORMATIVI

L'impresa deve richiedere ed ottenere, prima dell'assunzione del servizio, tutte le prescritte autorizzazioni, nullaosta e benestare necessari, con particolare riferimento a quelli rilasciati da parte delle autorità preposte alla Vigilanza sulle norme di sicurezza.

L'Impresa deve altresì attuare l'osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. L'Impresa dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dell'A.C., dimostrare di avere provveduto a quanto sopra. L'impresa si obbliga, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i lavoratori impiegati, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Si obbliga inoltre ad esibire in qualsiasi momento e a richiesta le ricevute mensili sia degli stipendi pagati, sia dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio. Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, qualora siano riscontrate irregolarità, oltre l'applicazione delle penalità, l'Amministrazione segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro.

Art. 19 DISPOSIZIONI VARIE

Il comune si ritiene manlevato da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare:

- dallo svolgimento dell'attività di progetto ed extra ludoteca;
- dall'inadeguato utilizzo dei locali(norme sulle locazioni);
- da terzi per attività connesse con il servizio svolto.

L'aggiudicataria:

- dovrà stipulare apposite assicurazioni a copertura degli eventuali rischi e risponderà di tutti i danni, diretti e/o indiretti, causati alle strutture comunali concesse, durante l'esecuzione delle attività in argomento;
- aggiungerà il Comune su ogni circostanza che abbia influenza sullo svolgimento delle attività, rispettando eventuali prescrizioni dettate dall'Amministrazione;
- manterrà in buono stato di conservazione e di manutenzione gli immobili, i beni, le attrezzature e quanto altro messo a disposizione dal Comune per la realizzazione del progetto e delle attività integrative;
- terrà l'inventario dei beni, delle attrezzature e dei materiali, esclusi quelli di facile consumo, ricevuti in consegna;
- provvederà a fine progetto, a riconsegnarli in buono stato d'uso;
- dovrà eleggere domicilio postale presso il Comune di Montalto di Castro, a tutti gli effetti del contratto stipulato per l'affidamento del servizio in argomento.

Art. 20 GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, da presentarsi congiuntamente all'offerta, dovrà essere prestata in conformità al disposto dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e in misura pari al 2% (dueper cento) dell'importo complessivo a base d'asta (€ 192.000,00 – centonovantaduemilaeuro/00 – IVA esclusa) sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell'offerente, con impegno formale a trasformarle in definitive, in caso di aggiudicazione.

La garanzia provvisoria prestata dalla Ditta Aggiudicataria verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, quando verrà sostituita con quella definitiva.

Alla Ditta Aggiudicataria sarà richiesta, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la costituzione di una garanzia definitiva.

Art.21 ONERI CONTRATTUALI. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto, previo versamento dei diritti di registrazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, alla data che sarà comunicata dal Comune di Montalto di Castro. Nel caso in cui l'Impresa non stipuli e/o non

versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con comunicazione scritta dal Comune di Montalto di Castro, che porrà a carico dell'Impresa stessa le ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

Alla data che sarà fissata dall'A.C., la ditta aggiudicataria dovrà produrre:

-Idonea documentazione attestante il versamento del deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione: l'impresa assicuratrice garante deve essere debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed inserita nell'Elenco di cui al Decreto del Ministero dell'Industria e dell'Agricoltura del 5 Agosto 1987. La cauzione deve riportare necessariamente la seguente clausola: **"La presente fideiussione sarà valida ed operante sino alla data in cui codesta Amministrazione rilascerà il nulla osta allo svincolo per cessata pendenza a carico della ditta garantita"** e deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.

Ove l'aggiudicatario non provveda in modo conforme ai predetti adempimenti e alla consegna alla Amministrazione Comunale della documentazione prevista, la stessa avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procederà all'applicazione delle sanzioni di legge.

L'avvio del servizio potrà avvenire anche in pendenza della stipula del previsto contratto.

Art. 22 POLIZZE ASSICURATIVE

L'impresa affidataria dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per tutta la durata del contratto:

a) per la responsabilità civile verso terzi (in breve: «R.C.T.») di massimale adeguato e non inferiore € 2.000.000,00 (duemilionidieuro) per ogni singolo sinistro/per danni a persone/per danni a cose o animali;

b) per la responsabilità per danni alle strutture (in breve: R.C.O.) di massimale adeguato e non inferiore € 3.000.000,00 (tremilionidieuro); la polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia:

- danni a cose di terzi da incendio, esplosioni o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute, con un massimale non inferiore a 500.0000,00 euro;
- danni a cose di terzi detenute e/o in consegna o custodia all'assicurato a qualsiasi titolo con massimale non inferiore a 250.000,00 euro;
- danni a cose nell'ambito di esecuzione del servizio;
- danni a locali, arredi, impianti, attrezzature, strutture in genere.

Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta resterà ad intero ed esclusivo carico dell'appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'ente appaltante e del danneggiato.

L'affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati nell'espletamento del servizio, al patrimonio della stazione appaltante, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, nonché all'utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso.

L'inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla stazione appaltante e non costituirà esimente dell'affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme del regolamento vigente.

L'affidatario è tenuto a documentare al servizio competente prima dell'avvio del servizio, l'adempimento di tali obblighi assicurativi.

Art. 23 LIQUIDAZIONE. COMPETENZE

La liquidazione del corrispettivo dovuto all'impresa, avverrà mensilmente, su presentazione di regolare fattura elettronica, entro trenta giorni dalla data di invio telematico della medesima, previa attestazione di regolarità e conferma dello svolgimento del servizio da parte del competente Responsabile. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

Art. 24 PENALITA'

La ditta aggiudicataria dovrà scrupolosamente osservare tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato. Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- per il mancato rispetto di ogni normativa relativa al personale penale di €. 500,00
- ritardi non giustificati rispetto agli orari previsti superiori a 15 minuti penale di €. 200,00
- per il mancato adempimento di previsioni del presente capitolato penale di €. 1.000,00.

Art. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora si verificano due o più inadempienze il Comune ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo alla ditta aggiudicataria, salvo il pagamento del servizio effettivamente e regolarmente effettuato. L'Amministrazione avrà altresì facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'impresa stessa, fatta salva l'applicazione delle penalità prescritte.

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione espressa del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile le seguenti ipotesi:

- fallimento e cessazione dell'attività dell'impresa della ditta aggiudicataria;
- abbandono dell'appalto;
- motivi di pubblico interesse o necessità;
- subappalto del servizio;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- impiego di personale diverso da quello assicurato;
- ripetute assenze degli operatori tali da non permettere la regolare realizzazione di progetto;
- gravi carenze nella gestione operativa riscontrate attraverso controlli che il Comune potrà effettuare, in ogni momento, a mezzo di proprio personale incaricato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge e /o regolamenti relativi all'oggetto d'appalto.